



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 75 Data 04-12-2014

!X! Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI RESTITUZIONE E DINIEGO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOC. TERRAMATTA, PER LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO E PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16:30**, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Campagnari Ornella</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Campagnari Mirco</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Zambotto Andrea</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, il Sig. **D'ACUNZO TOMMASO** Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco **CAMPAGNARI ORNELLA**, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: : **RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI RESTITUZIONE E DINIEGO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOC. TERRAMATTA, PER LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO E PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO DI PATROCINIO LEGALE;**

VISTA l'istruttoria;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DOPO breve ed opportuna discussione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;
- 2) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari;
- 3) DI DICHIARARE, a seguito di separata votazione, pure espressa all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.78 DEL 04-12-2014

**OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI RESTITUZIONE E DINIEGO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOC. TERRAMATTA, PER LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO E PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rivoli Veronese è dotato di P.R.C. (Piano Regolatore Comunale) costituito dal P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio), adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 21/04/2009 ed approvato in via definitiva con D.G.R. n. 936 del 05/07/2011 pubblicata sul BUR n. 59 del 09/08/2011, e dal Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/05/2012 con annesso regolamento edilizio;
- in data 14.03.2014 prot. n. 2044, la Signora Bazzoli Vittoria nata a Verona il 14.06.1953 C.F. BZZVTR53H54L781B, proprietaria dei terreni censiti al catasto terreni al foglio 14 mappali n. 25, 31, 572, 578, ha presentato un Piano Urbanistico Attuativo per l'attuazione dell'area sita in loc. Terramatta classificata nel vigente Piano Regolatore Comunale in zona D1a/1 – produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo;
- in data 29.03.2014 prot. n. 2394 veniva comunicato l'avvio ed il nominativo del responsabile del procedimento per l'esame della suddetta domanda;
- a seguito dell'istruttoria dell'ufficio tecnico redatta in data 10.04.2014 prot. n. 2799 emergeva l'incompletezza della documentazione per poter esprimere un parere sulla conformità del P.U.A. al vigente strumento urbanistico comunale;
- in data 11.04.2014 prot. n. 2811 veniva chiesta alla richiedente l'integrazione della documentazione mancante;
- in data 16.05.2014 prot. n. 3783 la Signora Bazzoli Vittoria provvedeva a trasmettere al Comune di Rivoli Veronese l'integrazione della documentazione chiesta con nota prot. 2811/14;
- a seguito dell'istruttoria dell'ufficio tecnico redatta in data 23.06.2014, registrata al prot. n. 4915 del 23.06.2014, è emerso che il P.U.A. NON è CONFORME con le norme del vigente strumento urbanistico comunale in quanto non è stata soddisfatta la disposizione di cui all'art. 8 commi 8, 10 delle N.T.A. del vigente P.I. la quale stabilisce che le zone verdi di uso pubblico e gli impianti generali vanno progettati e dimensionati con progetto da concordare con l'Amministrazione Comunale, come annotato nelle osservazioni dell'istruttoria dell'ufficio tecnico del 09.04.2014 prot. n. 2799 del 10.04.2014 trasmesso alla Signora Bazzoli Vittoria in allegato alla richiesta di integrazione prot. n. 2811 del 11.04.2014. Il progetto delle zone verdi di uso pubblico, di cui agli standard urbanistici secondari indicati nelle tavole n. 10 e n. 32 del P.U.A., non sono progettate in maniera soddisfacente per l'interesse pubblico in quanto



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

scarsamente funzionali all'attività di gioco e svago. In particolare, oltre a non essere attrezzate per il gioco (sono previste solo panchine e cestini) in violazione dell'art. 8 comma 8 delle N.T.A. del vigente P.I., l'area a gioco è stata inopportunamente divisa in più comparti, contenenti anche sezioni triangolari e strette porzioni lineari, rendendo difficile la fruizione da parte della collettività e la gestione da parte del Comune, che il P.U.A. debba essere restituito in quanto per poter modificare le suddette zone verdi in unico comparto bisogna modificare molte tavole progettuali e probabilmente riprogettare anche la posizione e dimensione dei lotti e che la convenzione urbanistica non contiene la disposizione espressa dall'Azienda Gardesana Servizi a pag. 2 e non prevede la cessione al Comune di Rivoli Veronese delle aree di urbanizzazione primarie e secondarie già all'atto della stipula della convenzione urbanistica come risulta nelle precedenti convenzioni urbanistiche approvate dal Comune di Rivoli Veronese;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26.06.2014, esecutiva, è stato restituito il P.U.A. in oggetto per le motivazioni indicate nella stessa e nella suddetta istruttoria dell'ufficio tecnico;
- con nota del responsabile del procedimento datata 04.07.2014, registrata al prot. n. 5280 del 05.07.2014, è stato avviato, ai sensi della L. 241/90, il procedimento amministrativo per l'emissione del diniego alla domanda di autorizzazione ad attuare il Piano Urbanistico Attuativo dell'area di espansione produttiva in loc. Terramatta;
- che entro il termine fissato di 15 (quindici) giorni dalla notifica del suddetto avvio del procedimento, scadente in data 24.07.2014, non sono pervenute memorie, scritti o documenti di sorta ai sensi dell'art. 10, lett. b) L. 241/90;
- che in data 30.07.2014 prot. n. 5389 sono pervenute le osservazioni presentate dall'Avv.to Carlo Fratta Pasini, quale incaricato dalla Sig.ra Bazzoli Vittoria e dalla Società 4963 S.r.l. di riscontrare la suddetta nota di avvio del procedimento prot. n. 5280 del 05.07.2014;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17.09.2014, esecutiva, è stato approvato lo schema del provvedimento di diniego;
- che in data 23.09.2014 prot. n. 7300 è stato emesso provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione ad attuare il predetto P.U.A.;

VISTO il ricorso della Sig.ra Bazzoli Vittoria al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, presentato in data 22.10.2014 prot. n. 8316, contro il Comune di Rivoli Veronese in persona del Sindaco pro-tempore per:

- a) l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 bis della L.R.V. 11/2004, in ordine all'istanza di adozione del P.U.A. per l'attuazione dell'area sita in loc. Terramatta classificata nel vigente P.R.G. in zona D1a/1- produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo
- b) l'annullamento:
  - della deliberazione della Giunta del Comune di Rivoli Veronese n. 40 del 26.06.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

in data 1.7.2014, con la quale si restituisce il P.U.A. presentato dalla Sig.ra Bazzoli relativo all'area di espansione produttiva in Località Terramatta,

- del provvedimento prot. n. 5280 del 05.07.2014, del Responsabile del Servizio, di avvio del procedimento finalizzato all'emissione del diniego alla domanda di autorizzazione ad attuare il P.U.A. dell'area di espansione produttiva in località Terramatta con il quale è stata trasmessa la delibera di Giunta comunale di cui sopra;
  - della deliberazione della Giunta comunale di Rivoli Veronese n. 56 del 17.09.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese in data 19.09.2014 contenente approvazione dello schema di provvedimento di diniego e mandato alla relativa emissione;
  - del provvedimento, emanato dal Responsabile del Servizio del Comune di Rivoli Veronese e recante prot. n. 7300 del 23.09.2014, di diniego al rilascio dell'autorizzazione ad attuare il sopraddetto P.U.A.;
  - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto alla ricorrente
- c) il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati nonché dall'illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Rivoli Veronese in ordine alla procedura di adozione ed approvazione del P.U.A. loc. Terramatta.

VISTI gli atti comunali richiamati in premessa;

CONSIDERATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la legittimità dell'operato del comune ed il rigetto del ricorso;

CONSIDERTO che l'Ente locale ha la facoltà di costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 35 c, 7 lettera m) del proprio Statuto Comunale e per mezzo dell'organo di Giunta Comunale, quale esercizio di attività che esula dalle ordinarie attività gestionali di competenza dirigenziale;

VISTA la sentenza n. 2730 del 11.05.2012, con la quale la V sezione del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'espletamento di una procedura selettiva e che il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

VISTO il preventivo dello Studio Legale Associato Baciga con studio in Verona Via Amatore Sciesa n. 10, registrato al prot. n. in data 05.11.2014, per la costituzione in giudizio avverso il suddetto ricorso al T.A.R. dell'importo complessivo di Euro 10.213,84 che comprende la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale;



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

RITENUTO di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola allo Studio Legale Associato Baciga, quale legale di fiducia del comune individuato d'intesa con l'Amministrazione, per il compenso complessivo di Euro 10.213,84 come risultante nel suddetto preventivo;

VISTI la Legge n. 1150/42, la L.R. n. 61/85, la L.R. n. 11/2004, il D.P.R. n. 380/2001, il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) Di prendere atto del ricorso presentato dalla Sig.ra Bazzoli Vittoria in data 22.10.2014 prot. n. 8316 che viene allegato alla presente (allegato A);
- 2) Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, instaurata a seguito del ricorso presentato dalla Sig.ra Bazzoli Vittoria, tendente ad ottenere
  - a) l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 bis della L.R.V. 11/2004, in ordine all'istanza di adozione del P.U.A. per l'attuazione dell'area sita in loc. Terramatta classificata nel vigente P.R.G. in zona D1a/1- produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo
  - b) l'annullamento:
    - della deliberazione della Giunta del Comune di Rivoli Veronese n. 40 del 26.06.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese in data 1.7.2014, con la quale si restituisce il P.U.A. presentato dalla Sig.ra Bazzoli relativo all'area di espansione produttiva in Località Terramatta,
    - del provvedimento prot. n. 5280 del 05.07.2014, del Responsabile del Servizio, di avvio del procedimento finalizzato all'emissione del diniego alla domanda di autorizzazione ad attuare il P.U.A. dell'area di espansione produttiva in località Terramatta con il quale è stata trasmessa la delibera di Giunta comunale di cui sopra;
    - della deliberazione della Giunta comunale di Rivoli Veronese n. 56 del 17.09.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese in data 19.09.2014 contenente approvazione dello schema di provvedimento di diniego e mandato alla relativa emissione;
    - del provvedimento, emanato dal Responsabile del Servizio del Comune di Rivoli Veronese e recante prot. n. 7300 del 23.09.2014, di diniego al rilascio dell'autorizzazione ad attuare il sopraddetto P.U.A.;
    - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto alla ricorrente



## COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

- c) il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati nonché dall'illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Rivoli Veronese in ordine alla procedura di adozione ed approvazione del P.U.A. loc. Terramatta.
- 3) Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola allo Studio Legale Associato Baciga, quale legale di fiducia del comune individuato d'intesa con l'Amministrazione, per il compenso complessivo di Euro 10.213,84 come risultante nel suddetto preventivo registrato al prot. n. in data 05.11.2014, dell'importo di complessivi Euro 10.213,84 che comprende la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale e che qui si approva;
- 4) Di prendere atto che per tale tipologia di incarichi legali non è prevista alcuna convenzione tra le parti, in quanto il rapporto è disciplinato direttamente dall'ordinamento professionale degli avvocati;
- 5) Di impegnare la spesa di Euro 10.213,84 all'intervento 1.01.02.03 capitolo 10011 "Spese per patrocinio legale", per il suddetto incarico di assistenza giudiziale, del bilancio esercizio 2014;
- 6) Di pubblicare tempestivamente la presente deliberazione sulla sezione "amministrazione trasparente -> pianificazione e governo del territorio" del sito istituzionale del Comune di Rivoli Veronese, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza di depositare il controricorso;

Rivoli Veronese, li 04-12-2014

IL PROPONENTE  
RESP. SERVIZIO Zambotto Andrea



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI RESTITUZIONE E DINIEGO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOC. TERRAMATTA, PER LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO E PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 04-12-2014

Il Responsabile del servizio  
F.to **Zambotto Andrea**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 04-12-2014

Il Responsabile del servizio  
F.to **Pecoraro Dott. Roberto**



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

Deliberazione di G.C. n° 75 del 04-12-2014

**OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI RESTITUZIONE E DINIEGO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOC. TERRAMATTA, PER LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO E PER LA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to CAMPAGNARI ORNELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'ACUNZO TOMMASO

---

---

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'ACUNZO TOMMASO

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web [www.comune.rivoli.vr.it](http://www.comune.rivoli.vr.it) il giorno 09-12-2014 (pubblicazione n. 683) per la durata di 15 giorni consecutivi.  
Rivoli Veronese, li 09-12-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to GIRARDI RAFFAELE

---


---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ACUNZO TOMMASO



Studio Legale  
**FRATTA PASINI E ASSOCIATI**  
 Avv. CARLO FRATTA PASINI  
 P.tta Chiavica, 2 - 37121 Verona  
 Tel. 045591566 - Fax 0458004989

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

-Venezia-

Ricorso

di Bazzoli Vittoria, (c.f. BZZ VTR 53H54 L781B), nata a Verona il 14.6.1953 e residente a Rivoli Veronese (VR), via Castello n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fratta Pasini (c.f.: FRT CRL 56L30 L781Y; p.e.c.: carlo.frattapasini@pec.frattassociati.com) del Foro di Verona e dagli avv.ti Giacomo Quarneri (c.f.: QRN GCM 77L07 E730G; p.e.c.: giacomo.quarneri@venezia.pecavvocati.it) ed Elena Giantin (c.f.: GNT LNE 67L60 F241U; p.e.c.: elena.giantin@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Venezia, San Marco 5134, giusta procura speciale a margine delle prime pagine del presente atto,

contro

Comune di Rivoli Veronese (VR) (p. iva: 006110300238), in persona del Sindaco *pro tempore*;

per l'accertamento

-dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4bis della l.r.V. 11/2004, in ordine all'istanza di adozione del P.U.A. per l'attuazione dell'area sita in loc. Terramatta classificata nel vigente P.R.G. in zona D1a/1- produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo

nonché per l'annullamento

-della deliberazione della Giunta del Comune di Rivoli Veronese n. 40 del 26.06.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese in data 1.7.2014, con la quale si restituisce il P.U.A. presentato dalla Sig.ra Bazzoli relativo all'area di espansione produttiva in Località Terramatta;

-del provvedimento prot. n. 5280 del 05.07.2014, del Responsabile del Servizio, di avvio del procedimento finalizzato all'emissione del

1

PROCURA ALLE LITI:

Io sottoscritta Vittoria Bazzoli delego a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio, ed in ogni stato e grado dello stesso, compreso quello d'appello opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione congiuntamente e disgiuntamente gli Avvocati Carlo Fratta Pasini del Foro di Verona, Giacomo Quarneri del foro di Padova ed Elena Giantin del Foro di Venezia, conferendo agli stessi tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compresi quello di presentare motivi aggiunti anche ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. N. 104/2010, di appellare, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio o costituirsi nel giudizio riassunto da altre parti, transigere, conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti, accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, proporre domande riconvenzionali e farsi sostituire da altri procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà, eleggere altrove domicilio e chiamare in causa.

Previa comunicazione verbale dell'informativa di cui all'art. 13 D.lgs 196/03, si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del menzionato decreto

Eleggo domicilio presso l'Avv. Elena Giantin in Venezia, San Marco 5134

Vittoria Bazzoli

*Vittoria Bazzoli*

E' autentica

Avv. Carlo Fratta Pasini

PRESEDAZIONE  
 10/11/2014

diniego alla domanda di autorizzazione ad attuare il P.U.A. dell'area di espansione produttiva in località Terramatta con il quale è stata trasmessa la delibera di Giunta comunale di cui sopra;

-della deliberazione della Giunta comunale di Rivoli Veronese n. 56 del 17.09.2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese in data 19.09.2014 contenente approvazione dello schema di provvedimento di diniego e mandato alla relativa emissione;

-del provvedimento, emanato dal Responsabile del Servizio del Comune di Rivoli Veronese e recante prot. n. 7300 del 23.09.2014, di diniego al rilascio dell'autorizzazione ad attuare il sopraddetto P.U.A.;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non noto alla ricorrente

nonché per il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati nonché dall'illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Rivoli Veronese in ordine alla procedura di adozione ed approvazione del P.U.A. loc. Terramatta.

#### In fatto

1. Con istanza del 14.03.2014 la Sig.ra Bazzoli Vittoria presentava al Comune di Rivoli Veronese richiesta motivata per l'adozione di un P.U.A ad iniziativa privata relativo ai terreni di sua proprietà, censiti al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 14, mappali nn. 25, 31, 572, 578, siti in località Terramatta e classificati nel vigente Piano Regolatore Comunale quale zona D1a/1- produttiva di espansione con obbligo di strumento urbanistico attuativo.
2. Successivamente, con raccomandata a/r del 11.04.2014 prot. n. 2811, il Comune di Rivoli Veronese chiedeva alla Sig.ra Bazzoli di completare la suddetta istanza con:
  - “1) l'indicazione dei vincoli gravanti sull'area (art. 7, comma 20, lettera e), N.T.O. dei P.I. pag. 14;
  - 2) l'indicazione della segnaletica verticale degli accessi stradali, delle strade, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei parcheggi (art. 8,

*comma 6 N.T.O. DEL P.I. pag. 16);*

*3) l'indicazione progettuale delle attrezzature delle zone verdi di uso pubblico (art. 8, comma 8, N.T.O. del P.I. pag.16);*

*1) parere di competenza dell'ufficio Polizia Municipale;*

*2) Parere Enel;*

*3)Parere Telecom;*

*4) Parere dell'Azienda Gardesana Servizi s.p.a.;*

*5)Parere Italgas;*

*6)Copia della documentazione costituente il P.U.A. in formato digitale firmato in ogni documento con firma digitale certificata dal progettista per poter adempiere agli obblighi di pubblicazione telematica nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Rivoli Veronese, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/2013;*

*7)Tavola n. 8 –riperimetrazione ambiti- del P.U.A. l'estratto della vista aerea non è sufficientemente evidente, le piante di riperimetrazione ambiti devono essere sovrapposte al catastale ed alla cartografia del Piano degli Interventi –Zone significative Rivoli, i dati stereometrici devono riportare fedelmente quanto contenuto nella tabella delle Norme Tecniche Operative di zona del vigente Piano degli Interventi a pag. 57, manca la dimostrazione del calcolo della superficie da rilievo e di ambito da P.I. con scomposizione a triangoli e formula di Erone;*

*8) Tavola n. 9 –planimetria di progetto- manca l'indicazione delle sezioni stradali sulla pianta e manca l'indicazione dei cancelli di cui all'art. 8, comma 1ter, delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi in particolare per quanto si attiene all'ingresso privato al lotto 1”.*

Il Comune chiedeva, altresì, di correggere la documentazione:

*“1) nelle norme tecniche di attuazione il punto 3, comma 1, va corretto indicando che con l'approvazione del P.U.A. e la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella*

*convenzione urbanistica la costruzione degli edifici viene eseguita con intervento edilizio diretto, ed il comma 2 va stralciato in quanto la realizzazione per stralci va definita già in sede di adozione del P.U.A. e non successivamente all'approvazione dello stesso;*

*2) tavola n. 10 –Individuazione aree da cedere- l'indicazione della larghezza della strada di ml. 4,25 è contrastante con quella indicata nella tavola 9 di ml. 8.50. Non sono indicati in planimetria gli standard primari e secondari. La tabella delle superfici a standard urbanistici non indica quali sono gli standard primari e quali sono gli standard secondari;*

*3) tavola n. 19 –Norme tecniche di attuazione- Viene richiamata la possibilità di destinazione del nuovo insediamento a commerciale-direzionale, come previsto dall'art. 30, comma 1 delle N.T.O. del P.I. ma non viene indicata la superficie prevista dal P.U.A. per tale destinazione commerciale-direzionale. Quindi non è possibile determinare l'esatto dimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, delle N.T.O. del P.I., secondo la dotazione minima stabilita dalla tabella a pag. 29 delle N.T.O.. del vigente P.I.*

*4)dovrà essere riportato quanto previsto all'art. 16, comma 15, delle N.T.O. del P.I.;*

*5) tavola n. 22 –computo metrico opere di urbanizzazione- mancano i totali;*

*6) tavola n. 25- schema di convenzione urbanistica:*

*-tutti i campi contenenti i dati desumibili dagli elaborati progettuali vanno compilati;*

*-art. 3 la dicitura "abitanti insediabili n." va corretta con "rapporto di copertura di mq7mq"*

*-art. 6 –collegamento alla rete fognaria comunale e impianto di depurazione. L'eventuale allacciamento o la realizzazione di un impianto di depurazione autonomo dovrà essere concordato con*

*l'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. gestore del servizio idrico integrato;*

*-art. 14 penultimo comma e art. 15 primo comma sono in contrasto;*

*-art. 15 ultimo paragrafo "i richiedenti..dell'importo tabellare" viene indicata urbanizzazione secondaria anziché primaria;*

*-art. 20 e 23- riportare Comune di Rivoli Veronese anziché Comune di Villafranca".*

3. Successivamente in data 16.05.2014, la Sig.ra Bazzoli, previa loro correzione ed integrazione, depositava i nuovi elaborati tecnici, così come precedentemente sollecitato e richiesto dal Comune.
4. Si rammenta che il procedimento amministrativo attivato con l'istanza del 14.03.2014 doveva concludersi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r.V. 11/2004, entro 75 giorni dalla presentazione dell'istanza della richiedente.
5. Solo ben oltre il termine per la conclusione del procedimento, e cioè con nota prot. n. 5280 del 5.07.2014, il Responsabile dell'Area Suap Edilizia ed Informatica del Comune di Rivoli Veronese comunicava all'interessata l'avvio del procedimento per l'emissione del diniego alla domanda di autorizzazione ad attuare lo strumento urbanistico richiesto e, contestualmente, trasmetteva copia della delibera di Giunta n. 40 del 26.06.2014 con la quale la Giunta comunale aveva deliberato la restituzione del P.U.A. perché:
  - a) *le zone verdi di uso pubblico e gli impianti generali vanno progettati e dimensionati con progetto da concordare con l'Amministrazione Comunale;*
  - b) *le zone verdi non sono state progettate in maniera soddisfacente per l'interesse pubblico in quanto scarsamente funzionali all'attività di gioco e di svago;*
  - c) *l'area di gioco è stata inopportunamente divisa in più comparti, contenenti sezioni triangolari e strette porzioni lineari, rendendo*

*difficile la fruizione da parte della collettività e la gestione da parte del Comune;*

- d) la convenzione urbanistica non contiene la disposizione espressa dall'Azienda Gardesana Servizi a pagina 2;*
- e) la convenzione urbanistica non prevede la cessione al Comune di Rivoli Veronese delle aree di urbanizzazione primarie e secondarie già all'atto della stipula della convenzione urbanistica, come risulta dalle precedenti convenzioni urbanistiche approvate dal Comune di Rivoli Veronese.*
6. Corrispondendo all'invito di partecipare al procedimento avviato per il diniego dell'autorizzazione all'attuazione del P.U.A., con raccomandata del 30.07.2014 la Sig.ra Bazzoli, tramite lo scrivente legale, invitava il Comune di Rivoli Veronese a desistere dal diniego, previa revoca del provvedimento di restituzione del P.U.A. in quanto tardivo e comunque illegittimo.
7. In data 19.09.2014 veniva pubblicata sul sito del Comune di Rivoli la delibera n. 56 del 17.09.2014 con la quale l'amministrazione comunale prendeva atto (si fa per dire) della comunicazione della Sig.ra Bazzoli ed approvava lo schema di diniego alla domanda di autorizzazione ed attuazione del P.U.A., dando mandato al Responsabile di procedere in tale senso.
8. Il procedimento amministrativo diretto all'attuazione del P.U.A. presentato dalla Sig.ra Bazzoli si concludeva, quindi, del tutto tardivamente, il 23.09.2014 con la trasmissione alla Sig.ra Bazzoli del provvedimento di diniego al rilascio emesso dal Responsabile del S.U.A.P.

\*\*\*

In Diritto

**A) Avvenuta adozione del P.U.A. in località Terramatta per formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della l.r.V. 11/2004**

In via preliminare conviene osservare che lo strumento urbanistico attuativo presentato dalla Sig.ra Bazzoli deve reputarsi essere già stato adottato in seguito al formarsi del silenzio-assenso nelle forme prescritte dal combinato disposto dei commi 1 e 4bis dell'art. 20 della l.r.V. 11/2004.

Tale norma, in particolare, precisa che l'adozione del piano ad iniziativa privata debba avvenire ad opera della Giunta Comunale nel termine perentorio di 75 giorni dalla data dell'istanza proposta dal privato e che *“qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato”*.

Non possono sorgere dubbi interpretativi circa il fatto che la norma in questione contempra espressamente, per l'ipotesi di mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini di legge, il meccanismo del silenzio-assenso con conseguente implicita emanazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza.

La *ratio* della norma sembra infatti risiedere nella tipica funzione sollecitatoria propria dell'istituto del silenzio-assenso ovvero prevenire il prodursi delle conseguenze negative collegate all'inerzia dell'amministrazione nonché garantire al privato il diritto alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Peraltro agli effetti della formazione del silenzio assenso, nel caso di specie qui considerato, risulta di decisivo rilievo l'intervento della richiesta di integrazione documentale dell'11.04.2014, ed in particolare risulta decisiva la questione se detta richiesta costituisca un evento interruttivo o, come qui sostenuto, sospensivo del termine di cui sopra.

A favore della prima, ed avversa, ipotesi sembrerebbe, almeno ad una prima e superficiale lettura del provvedimento, il suo tenore letterale, per il quale: *“dalla data della presente, viene interrotto il termine di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda (..) entro il quale la Giunta Comunale deve adottare il P.U.A. in oggetto, o*

restituirlo (...). Dalla data di ricevimento di tutta la suddetta documentazione mancante e corretta ritornerà a decorrere il suddetto termine di settantacinque giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di competenza del sottoscritto responsabile del procedimento”.

Senonché detta “impressione”, non sembra sufficientemente considerare l’ambiguità lessicale e concettuale insita nelle espressioni utilizzate dall’estensore del provvedimento.

Se infatti, da un lato, si legge l’espressa qualificazione della fattispecie come “*interruzione*” del termine del procedimento, dall’altro lato emerge chiaramente, in forza di una lettura complessiva e sostanzialistica del provvedimento, la differente nozione di “*sospensione*” dei termini per la conclusione del procedimento.

A tal fine si osserva come il Responsabile del procedimento, dopo aver precisato che il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda, comunicava che il termine “*suddetto* (quindi, quello originario decorrente dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione ad attuare il P.U.A.) ritornerà a decorrere” dalla data di ricevimento della documentazione mancante.

Si noti come:

- a) l’aggettivo “*suddetto*”, riporta al termine avviato con la presentazione della originaria domanda;
- b) il sostantivo “*domanda*”, quale coincidente con il *dies a quo* del termine, in luogo del sostantivo “*integrazione*”, riconduce parimenti al termine “*avviato*” con la presentazione della originaria ed unica domanda;
- c) il concetto di “*ritorno*” al decorso non possa alludere ad una nuova decorrenza di termini, implicando piuttosto una continuazione – logica e consequenziale – di un termine precedentemente sospeso e mai, per converso, azzerato.

Rileva in altri termini non tanto il *nomen iuris* evocato dall'amministrazione quanto piuttosto la qualificazione contenutistica dei suoi effetti; qualificazione che converge, in ogni sua parte, nel senso di un evento di natura ed efficacia meramente sospensiva.

Ed, invero, qualora il Comune avesse voluto riconnettere alla propria richiesta di integrazione dei documenti un effetto interruttivo, avrebbe dovuto chiaramente manifestare al destinatario detta conseguenza, anziché utilizzare una terminologia chiaramente ed univocamente riferibile ad un evento di carattere meramente sospensivo.

Nello specifico avrebbe dovuto precisare che il termine per la conclusione del procedimento "ricominciava" a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Diversamente facendo, utilizzando cioè il termine "ritornerà", ha evidentemente fatto riferimento ad un unico conteggio temporale che riprenderà il suo naturale decorso da dove affermato.

Una volta quindi acquisito che l'amministrazione comunale ha inteso attribuire ed evidenziare, quali conseguenze della propria richiesta di documenti, esclusivamente quelle proprie di un evento sospensivo, può agevolmente rilevarsi come detto termine sia completamente decorso senza che il Comune si determinasse in merito.

Nello specifico, per il formarsi del silenzio-assenso, si osserva infatti che la domanda veniva presentata il 14.03.2014 e, considerato il periodo di sospensione dei termini del procedimento amministrativo come sopra interpretato (dall'11.04.2014 al 16.05.2014), il procedimento amministrativo avrebbe dovuto legittimamente concludersi entro, e non oltre, il 1.07.2014, in conseguenza dello spirare del settantacinquesimo giorno utile, al netto del periodo di sospensione.

In tale data, pertanto, si registrava l'accoglimento dell'istanza della Sig.ra Bazzoli, per *factio iuris*, all'esito del semplice decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Ciò avveniva senza bisogno di un ulteriore pronunciamento

dell'amministrazione poiché tale provvedimento scaturiva in via automatica dal perfezionamento dell'*iter* procedimentale del silenzio-assenso all'uopo previsto dalla legge (Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent 19 aprile 2013 n. 610).

In via subordinata rispetto a quanto dedotto, si osserva come nel caso di specie possa ritenersi formato il silenzio-assenso anche nella denegata ipotesi in cui si volesse riconoscere effetto interruttivo al provvedimento di integrazione documentale.

Infatti il Comune di Rivoli ha seguito nel caso di specie una procedura alquanto stravagante, dal momento che ha riconnesso espressamente alla Delibera di Giunta comunale del 26.06.2014 non gli effetti dell'atto conclusivo del procedimento urbanistico, quanto piuttosto di evento endoprocedimentale sulla cui base invitare la parte ad intervenire nel procedimento medesimo, pur preannunciandone il possibile esito negativo, e la relativa motivazione.

E, purtuttavia, detta definizione negativa, con la conseguente conclusione del procedimento urbanistico, si è avverata solo in data 23.09.2014, laddove erano passati ben più di settantacinque giorni dal 16.05.2014, data nella quale si era provveduto alla integrazione documentale richiesta.

Ne consegue che, diversamente da quanto presupposto dal Comune di Rivoli Veronese, il P.U.A. Terramatta doveva e deve ritenersi, sotto più di un profilo, già adottato per intervenuta formazione del silenzio assenso, con ogni conseguenza.

\*\*\*

#### **B) Illegittimità dei provvedimenti tardivamente emanati per violazione di legge**

Quanto sopra non risulta inficiato minimamente dalla circostanza che, successivamente, il Comune abbia concluso il procedimento amministrativo con provvedimento espresso di contenuto negativo, posto che, come unanimemente riconosciuto dalla Dottrina e dalla

Giurisprudenza Amministrativa (si veda *ex multis* Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 novembre 2011 n. 8915), la formazione del silenzio-assenso consuma il potere di provvedere per l'amministrazione.

Conseguentemente il provvedimento emesso dopo la formazione del silenzio-assenso deve considerarsi perciò illegittimo.

Come noto, peraltro, l'esaurimento del potere decisionale dell'amministrazione potrebbe essere in astratto "temperato" dalla possibilità per l'amministrazione di intervenire successivamente all'adozione "implicita" del provvedimento per silenzio-assenso, agendo (esclusivamente) in autotutela (*ex multis* Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2007, n. 586).

In primo luogo si osserva tuttavia che tale prerogativa può essere esercitata dall'amministrazione solo nel rispetto dei presupposti che la legge prescrive per l'esercizio di tale potestà (cd. *ius poenitendi*).

In altri termini ove l'amministrazione ritenga di dover intervenire in via di autotutela amministrativa "è chiamata ad esplicitare sia il profilo di illegittimità da cui sarebbe affetto l'atto tacitamente assentito, sia le ragioni di pubblico interesse che ne impongono la rimozione" (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 20 agosto 2007, n. 1971; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 5 febbraio 2007, n. 297).

E, ancora, con riferimento all'eventuale annullamento postumo di quanto tacitamente assentito, i Giudici Amministrativi precisano fermamente che "va, tuttavia, ritenuto illegittimo il provvedimento che non abbia né la forma, né la sostanza di un atto di autotutela, atteggiandosi a mero diniego tardivo" (si vedano in proposito Tar Lombardia, Milano, sez. III, 7 giugno 2006 n. 1321 e Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 544).

Alla luce dei chiarimenti testé esposti si può con evidenza affermare che né la Delibera di Giunta n. 40/2014 né la Delibera di Giunta 56/2014 né il provvedimento di diniego del 23.09.2014 presentano alcun elemento che consenta di ritenere i suddetti atti come espressione del potere di

autotutela riconosciuto in casi analoghi dalla legge.

Non vi è infatti né l'indicazione della volontà dell'amministrazione di incidere con finalità caducatorie su precedenti provvedimenti già divenuti efficaci, né l'indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all'intervento postumo né alcun altro elemento formale e/o sostanziale idoneo a ricondurre i sopraindicati atti ad atti di ritiro.

Emerge *ictu oculi*, piuttosto, la mera volontà di rigettare tardivamente la domanda presentata.

Gli atti emanati successivamente alla formazione del silenzio devono quindi considerarsi semplicemente provvedimenti tardivi ed illegittimi.

Quanto alle conseguenze giuridiche del provvedimento tardivo ed illegittimo di rigetto deve osservarsi che si registrano, tra i diversi interpreti del diritto, posizioni contrastanti.

Una tesi, ad oggi minoritaria, ritiene che il provvedimento di diniego sopravvenuto al silenzio-assenso risulti affetto dal vizio della nullità e, pertanto, esso si riveli improduttivo di effetti in quanto adottato in carenza di potere (Tar Lombardia, Brescia, 10 maggio 1985 n. 191).

Una diversa tesi, maggiormente accreditata in Giurisprudenza, ritiene invece che l'amministrazione, nel caso di provvedimento sopravvenuto al silenzio, perderebbe il potere di pronunciarsi sulla stessa istanza, ma non già quello di regolare la vicenda con un atto successivo, sicché il provvedimento sopravvenuto sarebbe annullabile (Cons. St., sez. V, 23 dicembre 1986, n. 684; Cons. St. sez. VI, 10 marzo 1994, n. 298; Cons. St. sez. V, 21 aprile 1999 n. 494; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 20 marzo 2009, n. 544).

Accedendo alla tesi ritenuta di maggior pregio dalla Giurisprudenza Amministrativa i provvedimenti con i quali l'amministrazione, dopo lo scadere del termine per la conclusione del procedimento, rigettava l'istanza, paiono illegittimi in quanto in contrasto con gli artt. 2 e 20 della legge 241/1990 e pertanto meritevoli di essere rimossi ai sensi di legge.

\*\*\*

**C) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere e per violazione di legge**

Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice adito non volesse riconoscere l'avvenuta adozione del P.U.A. presentato dalla ricorrente, per il tramite del meccanismo del silenzio-assenso, si rileva che, comunque, i provvedimenti di restituzione e diniego dello strumento urbanistico devono essere annullati in quanto affetti da vizio di legittimità.

In particolare pare evidente che le motivazioni addotte a sostegno del rifiuto a concedere l'autorizzazione al Piano Urbanistico si configurino come motivazioni di tipo procedurale, idonee a supportare provvedimenti di carattere istruttorio o al massimo soprassessori, ma che nulla hanno a che vedere con fattispecie di contrasto o violazione della normativa urbanistica sopraordinata vigente.

Il Comune, infatti, richiamando *per relationem* le osservazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico in fase istruttorie pare mettere in discussione esclusivamente aspetti di mera opportunità (quali, ad esempio, la scarsa funzionalità all'attività di gioco e svago delle zone verdi, la difficile fruizione da parte della collettività e gestione da parte del Comune dell'area adibita al gioco) o rimessi alla discrezionalità del Comune (quale la cessione immediata delle aree di urbanizzazione prima o dopo la realizzazione delle relative opere), invece che soffermarsi e dare conto della conclamata non conformità dello strumento urbanistico presentato alla normativa vigente.

Pare alla scrivente evidente che a fronte di rilievi di detto tipo l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a chiedere alla ricorrente di aggiornare le tavole di progetto o di modificare gli aspetti ritenuti discutibili (come peraltro avvenuto nel parallelo procedimento di approvazione del P.U.A. residenziale in località Valdoneghe) e non, certo, restituire definitivamente il Piano presentato.

Mette conto rilevare peraltro che la richiesta di integrazione dell'11.04.2014 rivolta alla Sig.ra Bazzoli, e, lo si sottolinea, integralmente soddisfatta dalla stessa nei termini prescritti, non contemplava minimamente gli aspetti per i quali poi, senza alcuna ulteriore richiesta di integrazione o modifica, il piano veniva restituito.

Passando ad esaminare nel dettaglio i motivi recati dall'amministrazione per giustificare il rigetto dell'istanza si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il rilievo relativo al fatto che le zone verdi di uso pubblico e gli impianti generali non sono stati progettati e dimensionati con progetto concordato con l'Amministrazione Comunale, pare doveroso puntualizzare che quando si parla di "concordare" si fa riferimento ad un processo che vede la partecipazione e l'inter-relazione di entrambi i soggetti coinvolti di modo tale che, secondo lo schema contrattuale, lo scambio di proposta-accettazione avvenga mediante "dialogo" tra proponente e accettante.

E, invero, nella fattispecie per la quale si discute non può negarsi che tale forma di "condivisone" sia stata pienamente realizzata: vi è stata infatti una proposta, cui è seguita una richiesta di integrazione, cui è seguita una nuova proposta rimodellata nei sensi indicati dall'amministrazione.

Il processo negoziale si è pertanto integralmente esaurito e realizzato con l'intervento dell'amministrazione, esattamente come richiesto dall'art. 8, comma 8, delle NTO.

In ogni caso restava comunque al Comune il potere-dovere di indicare l'ulteriore soluzione ad essa gradita, sia di introdurla attraverso prescrizioni d'ufficio, cui il proponente avrebbe potuto, dopo la pubblicazione, far seguire le proprie ulteriori osservazioni, non potendosi peraltro considerare modifiche di tipologia urbanistica e sostanziale quelle relative all'arredo di dette aree, quali, ad esempio, l'introduzione di eventuali scivoli o altalene in luogo, o in aggiunta, di *"panchine e cestini*.

Privi di fondamento devono ritenersi altresì i rilievi relativi alle presunte carenze dello schema di convenzione urbanistica atteso che non costituisce violazione della normativa vigente, ma prassi corrente voluta da tutti i Comuni (che cercano di ritardare il più possibile il trasferimento della proprietà e la consegna delle opere di urbanizzazione), la previsione della cessione delle aree di urbanizzazione primarie e secondarie, non alla stipula della convenzione urbanistica, ma al completamento e collaudo delle opere; fermo restando che, come già accennato, il Comune di Rivoli poteva modificare a proprio piacimento lo schema di convenzione in oggetto. Parimenti non può certo supportare il disposto diniego la mancata menzione di un intervento di potenziamento delle rete idrica, peraltro indicato nella nota dell'Azienda Gardesana Servizi come onere dell'amministrazione.

Alla luce di quanto fin qui esposto sembra che il potere esercitato dal Comune, anziché volto ad accertare la conformità tra il Piano attuativo e gli strumenti urbanistici sovraordinati, sia stato impiegato per inventare ogni pretesto possibile pur di rallentare l'urbanizzazione dell'area, e ciò in funzione del fatto che la stessa avrebbe potuto essere poi utilizzata per la realizzazione di un complesso produttivo funzionale alla raccolta e compattazione dei rifiuti urbani da parte della Società Ser.I.T.

Che si tratti di qualcosa di più di un sospetto, lo si può desumere dalla campagna di stampa contestualmente fomentata dall'amministrazione comunale avverso detta futura evoluzione edilizia e che ha avuto sicuramente un duplice effetto:

- a) quello di costituire un clima di avversione tale da risalire fino al procedimento urbanistico oggetto del presente ricorso, e determinarne l'ingiusta, oltre che tardiva, bocciatura;
- b) quello di focalizzare l'opinione pubblica su un insediamento possibile di impianto di trattamento dei rifiuti urbani in Località Terramatta, da parte della Società pubblica Ser.I.T.,

distogliendola dall'insediamento imminente di altro impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, da parte dell'azienda O.V.A.T Campagnari S.r.l. di cui l'ex Sindaco, ed attuale Vice-Sindaco è contitolare.

Per tutti questi motivi, non sussistendo alcun contrasto tra il Piano presentato dalla Sig.ra Bazzoli e la normativa urbanistica sopraordinata ed avendo l'amministrazione esercitato illegittimamente il potere amministrativo in materia di adozione di strumenti urbanistici attuativi ad iniziativa privata, si chiede l'annullamento dei provvedimenti illegittimi impugnati

\*\*\*

#### **D) Risarcimento del danno**

L'illegittimo ed illecito comportamento ostruzionistico tenuto dal Comune di Rivoli Veronese nel rinviare *sine die* l'approvazione del Piano determina l'insorgere di responsabilità in capo all'amministrazione per i danni cagionati alla Sig.ra Bazzoli.

Tali danni sono meritevoli di essere risarciti sia nella forma del danno emergente che nella forma del lucro cessante.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, si consideri che la Sig.ra Bazzoli ha dovuto corrispondere annualmente al Comune di Rivoli ingenti somme sulle proprie aree edificabili, che dovrà continuare a corrispondere inutilmente in futuro.

Per quanto riguarda il danno da mancato guadagno si osserva che la mancata approvazione del P.U.A. ha causato alla ricorrente gravi pregiudizi economici derivanti dall'impossibilità di adempiere i contratti stipulati con soggetti terzi in relazione alla compravendita del terreno oggetto del Piano Urbanistico presentato.

In definitiva la mancata adozione del P.U.A. ha già determinato il rinnovo dei termini pattuiti con il promissario acquirente per la stipula dell'atto di compravendita, ed ha comportato quindi in capo alla ricorrente un effetto finanziario negativo pari ad Euro 483, calcolati al

tasso legale ex D.lgs. 231/2002 per ogni giorno di ritardo, patito e patiendo, ovvero, qualora non si ritenesse applicabile il tasso legale per le transazioni commerciali, di Euro 161, al tasso del 2.5%, per ogni giorno di ritardo, patito e patiendo.

Peraltro qualora detto comportamento dell'amministrazione dovesse portare alla risoluzione del contratto preliminare, è del tutto evidente che la Sig.ra Bazzoli avrà diritto di essere risarcita anche della differenza tra il prezzo concordato con il terzo acquirente ed il valore dell'area non urbanizzabile (non distante da quello agricolo), ciò che comporterebbe un danno di non meno di Euro 2.000.000,00, comprensivo di interessi, di cui cautelativamente, oltre alle altre ragioni di credito sopraindicate, si chiede sin d'ora il risarcimento.

\*\*\*

Per tutti questi motivi, si chiede e conclude che Codesto Tribunale, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta adozione del P.U.A. presentato dalla Sig.ra Bazzoli per formazione del silenzio assenso, Voglia conseguentemente, e comunque in ogni caso, annullare i successivi provvedimenti, vuoi perché tardivi vuoi perché comunque illegittimi nonché condannare l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti patiti e patiendi, determinati nella misura che sarà determinata in corso di causa e comunque secondo giustizia, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, come generale norma.

I sottoscritti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di telefax 045/8004989 e all'indirizzo di posta elettronica certificata *carlo.frattapasini@pec.frattassociati.com*.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002 e ssmm è pari ad Euro 650,00.

Si dichiara infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.a., la conformità del contenuto del presente atto in forma cartacea

con il documento in formato elettronico

Verona, 17.10.2014

avv. Carlo ~~Fratta Pasini~~

avv. Elena Giantin


avv. Giacomo Quarneti

### **Relazione di notifica**

Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto Avv. Carlo Fratta Pasini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona rilasciata il 02 febbraio 2009 prot. 1088/09, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53, previa iscrizione al n. 152 del mio registro cronologico, ho notificato il suesteso ricorso al T.A.R. a:

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in – 37010 – RIVOLI VERONESE (VR), Piazza Napoleone I n. 3, e ciò ho fatto: ivi inviandone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 7658080174-7 dall'Ufficio Postale di Verona Suc. VR.C....., in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Carlo Fratta Pasini



+URCATO

Postaraccomandata  
AR  
€ 8,95  
EL0414333e - 37010  
Posteitaliane  
68001 - 37128 VERONA CENTRO (VR)  
17.10.2014 16.47



Racc. N.

SPETT.LE  
COMUNE DI RIVOLI VERONESE, IN  
PERSONA DEL SINDACO PROTETTORE,  
CON SEDE IN - 37010 - RIVOLI  
VERONESE  
PIAZZA NAPOLEONE I, N. 3  
( 37010 ) RIVOLI VERONESE (VR)  
MARCHIOTTO (VR) - Tel. 045.8003113

### NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53  
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di VERONA  
N. 408/09 del 2/2/2009

Studio Legale  
**FRATTA PASINI E ASSOCIATI**  
AVV. CARLO FRATTA PASINI  
P.lla Chimica, 2 - 37121 Verona  
Tel. 045/201500 - Fax 045/201501  
N. 22/10/2014

Firma dell'Avvocato notificante

**AVVERTENZE**  
Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.  
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A, deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.  
Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debbesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.  
L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Consegna dk Raccomandata messo equitalia  
Qualifica: Incaricato  
Zona- Prog: 6 - 1  
Mazzetto: 6824400060014295  
Codice: 689441388772  
Destinatario: COMUNE DI RIVOLI

Totale RME: 1  
Prodotti: 6  
Dichiaro di aver ritirato i sopraindicati prodotti

Copia Cliente  
Data: 22/10/2014 10.55.23